

**ALLEGATOB alla Dgr n. 3434 del 07 novembre 2006**

Criteri per la valutazione dei Patti di Sviluppo di Distretto e Metadistretto da parte delle Camere di Commercio L.R. 4.4.2003, n.8 come modificata dalla L.R. 16.3.2006, n.5. “Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale”.

In attuazione di quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 5 della L.R. 16 marzo 2006 n. 5, “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”, i Distretti Produttivi e i Metadistretti che intendano essere riconosciuti dalla Regione e conseguentemente venire ammessi ai benefici previsti dalla citata legge devono redigere un documento denominato Patto per lo Sviluppo.

Potrà essere considerato ricevibile, per ogni Camera di Commercio, e quindi trasmesso alla struttura regionale competente solo e unicamente un Patto di Sviluppo di Distretto o Metadistretto, per ogni filiera o settore di attività rilevabile all’interno del sistema produttivo della Regione del Veneto, caratterizzato dalla unicità e dalla prevalenza di un prodotto o di una catena di prodotti funzionalmente interconnessi tra di loro.

Nel caso venissero presentati alla Camera di Commercio più Patti afferenti il medesimo settore nell’ambito dello stesso contesto socio-economico territoriale, la Camera di Commercio è tenuta a respingerli, invitando contestualmente i diversi sottoscrittori dei Patti concorrenti a formulare un Patto di Sviluppo unico.

Nel caso risultasse impossibile pervenire alla formulazione di un Patto di Sviluppo unico, nel successivo anno la Camera di Commercio potrà ritenere ricevibile e inviare alla struttura competente della Regione unicamente il Patto che, fra i due o più concorrenti all’interno dello stesso settore, sia stato sottoscritto dal più elevato numero di imprese e, a parità di numero di imprese, dal raggruppamento di imprese che presenti il più elevato numero di addetti complessivi.

Ai sensi della Legge Regionale 8/2003, così come modificata e integrata dalla Legge Regionale 5/2006, deve risultare evidente nel patto di sviluppo distrettuale, la presenza di un’elevata concentrazione di imprese fra loro coese in un sistema produttivo rilevante e che presenta un elevato grado di integrazione produttiva e di servizio, documentabile dall’analisi organizzativa delle catene di fornitura. La rilevanza di tale concentrazione va intesa rispetto alle altre tipologie produttive presenti nello stesso contesto territoriale considerato. Il numero d’imprese interessate, il numero d’addetti e le ricadute di carattere economico-sociale della filiera produttiva individuata dal distretto, le sue potenzialità innovative e le ulteriori prescrizioni previste dalla norma, così come appositamente richiamate nel decreto del dirigente regionale della direzione industria n.122 del 8.4.2004, devono risultare manifestamente preponderanti rispetto alle altre produzioni compresenti nello stesso contesto geografico.

Quindi, a puro titolo d’esempio, attività di servizio o categorie professionali compresenti, per quantità e/o qualità, in modo omogeneo in tutto il territorio regionale non potranno essere riconosciute quali distretto produttivo regionale.

Si ribadisce inoltre, che i distretti e metadistretti produttivi del Veneto non hanno, riguardo alla potenziale adesione di aziende al patto di sviluppo, contesto territoriale provinciale, ma regionale. Pur riconoscendo che taluni casi specifici possano risultare localmente ben individuati in un’unica provincia o addirittura in un insieme limitato di comuni (grazie alla tipicità e specificità intrinseca di un prodotto o di una tipologia produttiva) risulta infatti necessario ricordare come obiettivo della legge regionale sia la propensione ad aggregare in rete aziende presenti in tutto il territorio regionale attorno ad un nucleo principale di un sistema produttivo individuabile quale distretto o metadistretto, allo scopo di salvaguardare e sviluppare l’intero tessuto economico-sociale presente nel territorio regionale.

Non saranno pertanto ammissibili al riconoscimento a distretto o metadistretto produttivo del Veneto, repliche di distretti già riconosciuti e vigenti da parte della Regione Veneto, o candidature a tali tipologie di aggregazioni di imprese distribuite in ugual modo su tutto il territorio regionale senza una rilevanza numerica ed economica rispetto ad altri settori.

A seguito delle novità introdotte con le modifiche alla Legge regionale 8/2003 con la Legge regionale 5/2006, si stabilisce che le procedure per la trasformazione di un distretto a metadistretto produttivo sono le seguenti. Nel caso la candidatura a metadistretto sia operata alla scadenza del triennio di vigenza del patto di sviluppo, le procedure sono le medesime di quelle stabilite per le normali candidature, secondo le valutazioni

sotto previste. Nel caso in cui vi siano due o più distretti produttivi vigenti dello stesso settore economico che ritengano di aggregarsi in un metadistretto, ciò è possibile raccogliendo tutte le adesioni dei partecipanti necessarie al nuovo patto di sviluppo metadistrettuale, che dovrà essere redatto, ottemperando a tutte le prescrizioni per la redazione dei patti di sviluppo previste all'allegato A della DGR 1262 del 2.05.2006. Detto patto dovrà, tra l'altro, contenere nella programmazione triennale (in una sezione separata), la programmazione e la scheda finanziaria dei singoli patti di sviluppo dei distretti annessisi per la parte di programmazione che ha trovato già attuazione in progettualità cofinanziate con i bandi regionali, facendo così proprie le progettualità in essere con i relativi impegni assunti dai patti distrettuali confluiti nel nuovo patto metadistrettuale. Il nuovo patto di sviluppo deve contenere, pena la non ammissibilità al riconoscimento, il nominativo del nuovo rappresentante il metadistretto. Il nuovo patto di sviluppo (che, se riconosciuto dalla Giunta Regionale, si sostituirà ai patti confluiti nel metadistretto), sarà presentato dai due o più rappresentanti i patti di sviluppo distrettuali annessisi, alla Camere di Commercio competente territorialmente, alla prima finestra utile per tale candidatura.

Tali patti di sviluppo di metadistretto, frutto di fusione di distretti vigenti, non sono assoggettati alla valutazione a cui sono sottoposti i patti di sviluppo che si presentano al rinnovo dopo un triennio di vigenza, ma alle valutazioni quali patti di sviluppo ex novo.

Si precisa, pertanto, che successivamente alla valutazione di merito degli eventuali patti di sviluppo da parte delle CCIAA interessate, le stesse dovranno dare, tra l'altro, precisa indicazione del numero di imprese e degli addetti, che in base al codice Istat delle imprese sottoscrittrici il patto, siano da ritenersi validi, al fine dell'iter di ammissibilità.

Nella valutazione della compatibilità economica e della fattibilità complessiva del Patto, la Camera di Commercio dovrà attribuire particolare rilevanza:

- alla rispondenza degli obiettivi del Patto alle finalità stesse della Legge di riferimento;
- al grado di innovazione delle azioni proposte dal Patto, comprovato dall'originalità dei prodotti e/o dei processi produttivi;
- alla presenza, all'interno del Patto, di aziende leader nel settore di riferimento;
- al numero di brevetti registrati dalle imprese sottoscrittrici del Patto;
- all'esistenza di marchi di qualità dei prodotti già registrati o in via di registrazione all'interno del Distretto o Metadistretto;
- alla presenza, all'interno del Patto, di istituzioni formative specifiche o di centri di documentazione sulla cultura locale del prodotto e del lavoro.

Ai fini della corretta e motivata valutazione del Patto di sviluppo in riferimento anche alla rispondenza degli obiettivi del medesimo, alle finalità della presente legge, da parte delle Camere di Commercio, si ribadisce che i criteri per l'ammissibilità dei Patti di sviluppo dei distretti e metadistretti sono già contenuti all'interno dell'articolato della Legge n. 5/06.

Si ribadisce, inoltre, che i requisiti quantitativi (numero minimo di imprese e di addetti totali) costituiscono condizione indispensabile per la riconoscibilità dello status di Distretto o Metadistretto, Le Camere di Commercio sono quindi chiamate a discriminare le imprese da considerarsi coerenti con la filiera produttiva individuata dal Patto di sviluppo e ad evidenziare il numero effettivo delle stesse e di conseguenza di addetti da considerare ai fini del riconoscimento richiesto.

In secondo luogo, si dispone che i requisiti qualitativi vengano assunti e utilizzati dalle Camere di Commercio e dalle Province per la valutazione dei Patti presentati dagli elegibili Distretti produttivi e Metadistretti, applicando la procedura sotto indicata:

TABELLA 1

REQUISITI PRIMARI	PUNTEGGIO	
1. Elevato grado di integrazione produttiva e di servizio documentabile dall'analisi delle catene di fornitura di un specifico settore rispetto agli altri	Insufficiente	0 punti
	Scarso	1 punto
	Buono	2 punti

comprendenti nel territorio considerato.	Elevato	3 punti
2. Capacità di esprimere innovazione comprovata da una descrizione dell'originalità dei prodotti e dei processi.	Insufficiente Scarso Buono Elevato	0 punti 1 punto 2 punti 3 punti
3. Numero di imprese eccedenti il numero minimo previsto.	Ogni ulteriori 10 imprese su Distretto Ogni ulteriori 20 imprese su Metadistretto	1 punto 1 punto
4. Numero di progetti programmati indirizzati alla ricerca e all'innovazione tecnologica.	0 progetti 1 progetto da 2 a 3 progetti oltre 3 progetti	0 punti 1 punto 2 punti 3 punti

Patto di sviluppo valutato secondo la tabella 1

- Non ammissibile: punteggio inferiore o uguale a 3;

TABELLA 2

REQUISITI SECONDARI	PUNTEGGIO	
1. Presenza di imprese leader del settore, ovvero di imprese titolari di brevetti registrati tra le sottoscrittrici del Patto.	No	0 punti
	Si	1 punto
2. Presenza di istituzioni formative specifiche o centri di documentazione sulla cultura locale del prodotto e del lavoro.	No	0 punti
	Si	1 punto
3. Presenza di Università o parchi scientifici e tecnologici.	No	0 punti
	Si	1 punto
4. Presenza di Enti locali	No	0 punti
	Si	1 punto
5. Fattibilità complessiva del Patto dal punto di vista della congruità economica, della sostenibilità finanziaria e del ritorno degli investimenti per le imprese.	Insufficiente Scarsa Buona Elevato	0 punti 1 punto 2 punti 3 punti
6. Presenza di azioni che garantiscano le maggiori prospettive sull'occupazione delle imprese coinvolte, anche tramite impiego di personale in mobilità.	No	0 punti
	Si	1 punto

Patto di sviluppo valutato secondo la tabella 2:

- Non ammissibile: punteggio inferiore o uguale a 4;

Valutazione finale data dalla somma dei punteggi di entrambe le tabelle:

Patto di sviluppo valutato:

- non ammissibile punteggio inferiore o uguale a 7;
- scarso punteggio uguale a 8;
- buono punteggio compreso tra 9 e 10;
- elevato punteggio superiore a 10.